

Scioglimento, il deposito presso il Registro imprese non termina l'attività

Chiusura di società

Gli effetti verso terzi scattano solo quando viene data pubblicità all'iscrizione

Il criterio di valutazione dello stato di insolvenza da applicare alla società iscritta nel Registro delle imprese è quello valevole per le società in attività e non quello proprio delle società in liquidazione se alla delibera di scioglimento e liquidazione non sia stata ancora data la prescritta pubblicità presso lo stesso Registro delle imprese. Lo afferma la prima sezione civile della Corte di cassazione con la sentenza n.12156 del 6 maggio scorso, che ha confermato la dichiarazione di fallimento di una società consortile mista, considerandola impresa in attività, nonostante i soci ne avessero già deliberato la messa in liquidazione.

Secondo i giudici di legittimità, l'articolo 2484, comma 3, del Codice civile, con una regola chiara e inderogabile, stabilisce che gli effetti delle cause di scioglimento operano nei riguardi dei terzi dalla data della pubblicazione al Registro delle imprese dei relativi atti societari. Si tratta di pubblicità dall'efficacia costitutiva perché conferisce certezza circa il momento in cui per tutti i terzi la causa di scioglimento ha effetto. Solo da quel momento la società entra nella fase liquidatoria e quindi decorrono anche gli effetti previsti dall'articolo 5 della legge fallimentare, che consente la dichiarazione di fallimento della so-

cietà in liquidazione con un accertamento limitato a verificare se gli elementi attivi del patrimonio sociale siano sufficienti per assicurare l'eguale e integrale soddisfacimento dei creditori sociali (la cosiddetta insolvenza statica).

Mentre nei rapporti tra società ed amministratori la causa di scioglimento ha effetto automaticamente, nei rapporti esterni gli effetti si producono con l'ulteriore attività di pubblicizzazione della delibera con l'iscrizione di essa nel Registro delle imprese con la quale si rende anche nota la nomina del liquidatore che incide sulla rappresentanza legale dell'ente oltre che sulle modalità di gestione dei beni.

Altrettanta certezza non potrebbe essere garantita ai terzi dal mero deposito dell'atto societario, visto che il Conservatore può rifiutare l'iscrizione o invitare il richiedente a completare o a rettificare la domanda o ancora a integrare la documentazione, fissando anche un termine, spirato inutilmente il quale la richiesta va incontro a diniego.

Finché il Conservatore non procede all'iscrizione, la liquidazione della società non può nemmeno essere avviata; sicché non è il momento del deposito quello in cui i terzi possono avere certezza del mutamento della condizione giuridica dell'ente.

Pertanto, secondo la Cassazione, in presenza di una delibera di scioglimento e di liquidazione non iscritta, la società va considerata in piena attività e va ritenuta insolvente se non dispone della liquidità in prospettiva necessaria al perseguimento dell'oggetto sociale.